



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00102/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 111/2017 presentato, in data 13 dicembre 2017, dal sig. Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) e la Procura Federale F.C.I. avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della F.C.I. (I^a Sezione), di cui al C.U. n. 17/2017 del 30 novembre 2017, con la quale, a seguito del giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, CGS CONI, disposto dal Collegio di Garanzia con decisione n. 75/2017, è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 10 mesi e 20 giorni, per la violazione degli artt.1, comma 1, 56, comma 2, e 51 del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I..

Dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio alla Corte Federale d'Appello presso la FCI in diversa composizione.

Condanna la resistente Federazione Ciclistica Italiana al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 12 febbraio 2018.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

IL RELATORE
F.to Giovanni Iannini

Depositato in Roma in data 12 febbraio 2018.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face